

Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”
- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 02 del 04-03-2022

Il giorno 04 (quattro) del mese di marzo dell’anno 2022, a seguito regolare avviso di convocazione, si è riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “*Moroni-Antonini-Morganti*”, così composto:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Piaggese Renato	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	A

Pertanto risultano:

Nominati n. 5 In carica n.5 Presenti: n.4 Assenti n.1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante: Dott. Luigi Barigelli

Oggetto: Assunzione con contratto a intermittenza addetta al servizio cucina G.R.

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra esposto.

Il presidente illustra l'argomento in discussione.

In particolare,

Premesso che si sono verificate più volte, nell'ultimo anno, ivi incluso lo scorso dicembre (vedasi delibera n.01/22) situazioni in cui il personale del servizio cucina della Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti" si è trovato in difficoltà a causa di improvvise assenze per malattia, o permessi urgenti o anche per dimissioni di personale durante il periodo di prova;

Premesso che, per risolvere tale problematica, il presidente provvedeva ad interpellare lo *Studio Associato Barigelli L. – Tarantino F.*, il quale illustrava la possibilità di ricorrere all'istituto del lavoro *intermittente* (o *a chiamata*), di cui all'art.13 del D.Lgs. 81/2015, mediante il quale *un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;*

Premesso che il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello del 13.07.2006, ha precisato che per l'attività svolta dalle strutture residenziali-assistenziali non è ammesso il ricorso al contratto a chiamata, ma ha chiarito altresì, nel capoverso conclusivo, che *"... le previsioni del decreto ministeriale 23 ottobre 2004 rimangono in vigore fino all'emanazione di una diversa disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale, ferme restando altresì le ulteriori ipotesi oggettive e soggettive di ammissibilità del ricorso al lavoro intermittente", pertanto quelle riferite alle attività da rendersi in determinati periodi dell'anno o quelle, soggettive, riferite a soggetti con i requisiti anagrafici previsti dalla legge"*;

Considerato, pertanto, che stante la mancanza di disciplina specifica al riguardo nel CCNL *Uneba*, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con persone di qualsiasi età nei periodi prestabiliti (week end, ferie estive, natalizie, pasquali) oppure, in qualsiasi periodo dell'anno, con soggetti di età inferiore ai 25 anni, oppure con più di 45 anni *"esclusi dal ciclo produttivo"*, anche pensionati (in tal senso la risposta di *Uneba Piemonte* del luglio 2011 su *Uneba.org*);

Premesso che la Fondazione "Moroni – Antonini – Morganti", quale ente avente natura giuridica di diritto privato, e pur improntando la sua azione a criteri di economicità, imparzialità e trasparenza, dal momento che l'intero C.d.A. è nominato dal Consiglio Comunale di Ostra, non è soggetta agli obblighi ed alle procedure in materia di personale previste per le Amministrazioni Pubbliche e può, pertanto, procedere all'assunzione dei candidati ritenuti idonei nel rispetto di quanto disposto dalle normative applicabili ai privati datori di lavoro;

Premesso che essendo urgente ed improrogabile l'adozione di tale soluzione, in virtù anche

della situazione creatasi con le dimissioni dell'aiuto cuoco M.A. dello scorso dicembre (vedasi delibera n.01/22), anche al fine di evitare disservizi e/o carenze nel servizio cucina, il presidente provvedeva a contattare la signora G.R., già assunta dalla Fondazione "Moroni-Antonini-Morganti" con contratto a tempo indeterminato, dal 1/12/2016, cessato in data 1/12/2021 per dimissioni volontarie a seguito della maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo, poiché avendo già avuto esperienza diretta e recente nel servizio cucina della Fondazione, non aveva necessità alcuna di affiancamento e formazione, e che, avuta la sua disponibilità, provvedeva a comunicare alla sig.ra G. R., con lettera a data 11 gennaio, l'assunzione con contratto di lavoro *intermittente* ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 81/2015, con decorrenza dal giorno 12.01.2022 e termine il 31.12.2022, con qualifica di cuoca, livello di inquadramento IV del C.C.N.L. "Istituzioni socio-assistenziali Uneba" (All. I);

Considerato che il presidente ha dato anche mandato all'ufficio Amministrativo dell'Ente, coadiuvato dallo *Studio Associato Barigelli L. – Tarantino F.*, di curare gli adempimenti necessari a formalizzare l'assunzione con contratto di lavoro *intermittente*, al livello IV del C.C.N.L. "Istituzioni socio-assistenziali Uneba", della signora G. R.;

Preso atto, inoltre, che dall'assunzione con contratto di lavoro *intermittente*, secondo l'inquadramento contrattuale sopra riportato, della sig.ra G. R., deriverebbe per la Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti" una spesa stimabile, su base oraria (poiché, per un contratto "a chiamata", non è possibile quantificare a priori il costo annuo, essendo basato sull'effettivo utilizzo del lavoratore), in € 8,21165;

Premesso, infine, che, in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti", l'instaurazione del rapporto di lavoro *intermittente* con la sig.ra G. R. di cui sopra, quale provvedimento adottato dal Presidente, deve essere oggetto di opportuna ratifica da parte di questo C.d.A., così come la scelta di adottare tale tipologia particolare di contratto;

Il presidente propone che il Consiglio di Amministrazione ratifichi, ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "Moroni – Antonini - Morganti", l'assunzione con contratto di lavoro *intermittente*, al livello IV del C.C.N.L. "Istituzioni socio-assistenziali Uneba", della signora G. R., con decorrenza dal 12/01/2022 e fino al 31/12/2022, come comunicato con lettera del 11/01 u.s. (All. I), così come la scelta di ricorrere all'istituto del lavoro intermittente di cui all'art.13 del D.Lgs. 81/2015;

segue il dibattito consiliare, al termine del quale, con votazione favorevole espressa all'unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, Landi e Piaggese), il Consiglio di

Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione,

DELIBERA

- 1) di condividere, per le ragioni meglio specificate nelle premesse, la necessità, e l'urgenza, dell'immediata assunzione, con contratto di lavoro *intermittente*, di una figura di cuoca nel personale di cucina della Fondazione, al fine di poter prontamente coprire improvvise necessità di personale per malattie, assenze, ecc.;
- 2) di ratificare, per quanto meglio specificato nelle premesse, ed in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*", la scelta di ricorrere all'istituto del lavoro intermittente di cui all'art.13 del D.Lgs. 81/2015, al fine di poter prontamente coprire improvvise necessità di personale di cui sopra;
- 3) di ratificare, per quanto meglio specificato nelle premesse, ed in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*, l'assunzione con contratto di lavoro *intermittente* ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 81/2015, della sig.ra G. R., con decorrenza dal giorno 12.01.2022 e termine il 31.12.2022, con qualifica di cuoca, livello di inquadramento IV del C.C.N.L. "*Istituzioni socio-assistenziali Uneba*";
- 4) di dare atto che all'ufficio Amministrativo dell'Ente, coadiuvato dallo *Studio Associato Barigelli L. – Tarantino F.*, è stato affidato il compito di curare gli adempimenti necessari alla trasformazione contrattuale sopra prospettata;
- 5) di dare atto che dall'assunzione con contratto di lavoro *intermittente*, secondo l'inquadramento contrattuale sopra riportato, della sig.ra G. R., deriverà per la Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*" una spesa stimabile, su base oraria (poiché, per un contratto "*a chiamata*", non è possibile quantificare a priori il costo annuo, essendo basato sull'effettivo utilizzo del lavoratore), in € 8,21165, che troveranno imputazione nel *Costo del personale dipendente* del bilancio 2022, e che sono compatibili con gli equilibri economici e finanziari della fondazione.

Copia conforme all'originale.
Omessi gli allegati

IL SEGRETARIO
(Dott. Luigi Barigelli)



